SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica, il 4 ottobre 2000, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Biscardi, Pagano, Carpinelli, Rescaglio, Bucciarelli, Vertone Grimaldi, Cortiana, Bergonzi, Bevilacqua, Squarcialupi, Bruno Ganeri, Peruzzotti, Servello, Manara, Mantica, Nava, Brignone, Pappalardo, Marri, De Guidi, Donise, Fiorillo, Pelella, Ferrante, Travaglia, Tarolli, Asciutti e Lo Curzio:

Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali

Art. 1.

(Interventi su beni culturali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b),* della legge 21 dicembre 1999, n. 513, nonché per interventi nel settore degli Archivi di Stato e su beni non statali, con le modalità del comma 2 del medesimo articolo, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 49.000 milioni nell'anno 2000, di lire 37.100 milioni nell'anno 2001 e di lire 33.600 milioni nell'anno 2002.

Art. 2.

(Piano pluriennale per l'archeologia)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali predispone un piano straordinario pluriennale di interventi sui beni archeologici. Per la realizzazione del piano è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni nell'anno 2000 e di lire 21.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il piano è adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e può comprendere anche interventi sui beni archeologici finanziati con i fondi ordinari e straordinari assegnati al Ministero negli anni dal 2000 al 2006.

Art. 3.

(Contributi ed interventi speciali)

1. Dall'anno 2000 il contributo statale all'Opera del duomo di Orvieto, previsto dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1960,

n. 1520, è determinato in lire 400 milioni annue.

2. È autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 per le celebrazioni della battaglia di Montecassino.

3. Alla Fondazione Teatro alla Scala è concesso un contributo di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il contributo è finalizzato all'attuazione di interventi di ristrutturazione e di adeguamento degli impianti tecnologici del palcoscenico e dei laboratori del Teatro.

4. Per la biblioteca europea di Milano, da realizzare anche attraverso soggetti a tali fini costituiti, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni nel 2000, di lire 7.000 milioni nel 2001 e di lire 7.000 milioni nel 2002.

5. Alla Fondazione Scuola di Musica di Fiesole è concesso, a decorrere dall'anno 2000, un contributo addizionale di lire 1.000 milioni a titolo di concorso nelle spese di gestione e di sviluppo delle attività musicali della Scuola.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di spettacolo, sport e attività culturali)

1. Nel comma l dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, dopo le parole «contributi in conto interessi, in favore» sono inserite le seguenti «di soggetti e persone giuridiche private e».

2. Alla legge 14 agosto 1967, n. 800, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera *a)* del primo comma dell'articolo 29, sono aggiunte in fine le parole «in misura prevalente»;

b) il secondo comma dell'articolo 29 e l'articolo 31 sono abrogati.

3. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».

4. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le manifestazioni, anche di livello nazionale, possono essere tenute in ciascuno degli anni 2000 e 2001».

Art. 5.

(Potenziamento organico del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico)

1. Il potenziamento organico del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico disposto dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, deve intendersi riferito al personale indicato nella Tabella 1 allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei Carabinieri, previsto dalle leggi vigenti.

2. Per il ripianamento degli effettivi, è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Le disponibilità di bilancio destinate dalla legge 21 dicembre 1999, n. 513, al potenziamento di personale e mezzi del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico saranno allocate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 6.

(Copertura degli oneri finanziari)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 65.400 milioni nell'anno 2000, a lire 76.000 milioni nell'anno 2001 e a lire 70.500 milioni nell'anno 2002 si provvede, quanto a lire 28.400 milioni nell'anno 2000, a lire 10.000 milioni nell'anno 2001 e a lire 2.000 milioni nell'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e quanto a lire 37.000 milioni nell'anno 2000, a lire 66.000 milioni nell'anno 2001 e a lire 68.500 milioni nell'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

Tabella 1
(Articolo 5)

Personale dell'Arma dei Carabinieri da collocare in soprannumero
per il potenziamento del Comando Carabinieri
per la tutela del patrimonio artistico

Grado	Unità
Generali di brigata	1
Colonnelli	1
Tenenti colonnelli	2
Ufficiali inferiori	21
Marescialli nei vari gradi	18
Brigadieri nei vari gradi	24
Appuntati e Carabinieri	21
TOTALE	88